

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 198

RISOLUZIONE DELLE COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

(Industria, commercio, turismo)
(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Relatori SCALIA e PUPPATO)

approvata nella seduta del 19 aprile 2017

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA *GOVERNANCE* DELL'UNIONE DELL'ENERGIA CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 94/22/CE, LA DIRETTIVA 98/70/CE, LA DIRETTIVA 2009/31/CE, IL REGOLAMENTO (CE) N. 663/2009 E IL REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009, LA DIRETTIVA 2009/73/CE, LA DIRETTIVA 2009/119/CE DEL CONSIGLIO, LA DIRETTIVA 2010/31/UE, LA DIRETTIVA 2012/27/UE, LA DIRETTIVA 2013/30/UE E LA DIRETTIVA (UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO, E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 525/2013 (COM (2016) 759 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 2017

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	9

Le Commissioni riunite,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *governance* dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013;

preso atto che il Governo italiano ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, la relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico sulla proposta in esame, che sottolinea la necessità e l'urgenza dell'adozione di una disciplina sulla *governance* dell'Unione dell'energia, al fine di superare l'incertezza sulle modalità di contribuzione dei singoli Stati agli obiettivi comuni europei e sugli strumenti di cui disporrà l'Unione in caso di contributi insufficienti da parte di essi, soffermandosi poi sul processo iterativo tra Commissione europea e Stati membri nella predisposizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, che rappresenta una novità di rilievo introdotta dalla proposta. Nel condividere la scelta di predisporre un piano nazionale decennale che tracci la strategia energetica dei singoli Stati, l'Italia ha già operato una scelta dotandosi di una Strategia energetica nazionale – SEN. La prima SEN è stata adottata l'8 marzo 2013 e la seconda è attualmente in via di adozione. Per quanto riguarda gli oneri, si osserva che, se da una parte la redazione del piano comporterà un maggiore sforzo per le amministrazioni competenti per via dell'ampiezza dei suoi contenuti, dall'altra essa offrirà l'occasione per una rappresentazione più esaustiva di tutte le politiche, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, all'integrazione e al funzionamento dei mercati, all'accesso all'energia a prezzi sostenibili per i cittadini e per le imprese. Considerate, altresì, le proposte migliorative ivi indicate, quali: l'assicurazione di una piena trasparenza e condivisione dei contenuti dei piani, affinché tutti possano conoscere il contributo dei singoli Stati agli obiettivi europei; l'auspicabile fissazione di un termine per la formulazione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea; la necessità di chiarire il rapporto tra il processo iterativo tra Commissione europea e Stati membri e il semestre europeo, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, si segnala – sul piano degli elementi informativi – che occorre ricondurre nel piano integrato anche alcuni adempimenti previsti per il settore dell'energia – che restano oggetto di comunicazioni specifiche e ulteriori, a carico degli Stati membri – quali la relazione biennale sulle infrastrutture energetiche previste dal regolamento (UE) n. 256/2014.

In merito alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia individuate si osserva quanto segue:

con riferimento alla decarbonizzazione, l'Italia dovrà correggere con urgenza alcune distorsioni presenti nel mercato nazionale, inserendo nella nuova Strategia energetica nazionale un cambio di passo sulle incentivazioni alle fonti fossili, rivedendo anche – come ha già fatto la Francia – il valore dato alle emissioni inquinanti in atmosfera. I dati nazionali più recenti confermano la crescita dell'impiego delle energie rinnovabili e l'incremento dell'uso del carbone piuttosto che dell'uso del gas, quale fonte fossile utilizzata per produrre l'energia residua, soprattutto per superare alle interrompibilità delle rinnovabili, con evidenti maggiori oneri emissivi. Questo fatto determina due aspetti, uno di interesse prettamente italiano, ovvero la necessità di ridimensionare fino ad azzerare la favorevole fiscalità e le incentivazioni alle fonti fossili tuttora in uso, soprattutto nelle industrie energivore e nei trasporti. L'altro aspetto, da definire nell'ambito della strategia energetica europea, è relativo alla distinzione, in fase di transizione verso fonti rinnovabili, anche all'interno delle fonti fossili, tra quelle che hanno più o meno impatto ambientale, escludendo definitivamente dall'utilizzo le fonti fossili a più alto impatto, quali centrali ad olio combustibile e centrali a carbone, in modo da risultare chiara la priorità operata rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione progressiva della COP 21 di Parigi. In generale, il sistema ETS (il sistema europeo di scambio di quote di emissione) non si è dimostrato capace di saper orientare – in senso virtuoso ed ecocompatibile – i grandi emettitori europei di CO₂ verso l'efficienza energetica e un maggiore impiego di energie rinnovabili. La previsione di una riserva stabilizzatrice – già contenuta nella proposta di revisione del sistema ETS – porterà ad un aumento del prezzo delle quote di emissione con il rischio di una asimmetria competitiva tra le imprese energivore europee e quelle *extra* Unione europea. La soluzione potrebbe essere identificata applicando un sistema di tassazione diretta del carbonio presente nei prodotti, in modo da rendere chiara l'applicazione di una fiscalità ecologica. Infatti, fino a che il sistema ETS rimarrà uno strumento limitato ai confini europei, la soluzione della riserva stabilizzatrice proposta dalla Commissione europea avrebbe soltanto l'effetto di rendere ancora più competitivi i prodotti altamente emissivi dei Paesi *extra* UE, con un ulteriore effetto delocalizzativo della produzione industriale al di fuori dei confini europei (*Carbon Leakage*). Attualmente, la riforma sembra di difficile realizzazione e, anche con una ripresa industriale modesta, il meccanismo ETS non può garantire prezzi del carbonio tali da rendere industrialmente interessanti gli investimenti necessari;

con riferimento al mercato interno dell'energia, si osserva che le fonti rinnovabili risultano già competitive. Si prevede tuttavia che, fino al 2025, debbano comunque accedere a forme incentivanti per risultare più appetibili rispetto alle fonti fossili. Si ritiene che oggi le fonti rinnovabili siano sufficientemente mature per poter partecipare alle aste energe-

tiche e accedere al mercato degli sbilanciamenti e, in tal senso, andrebbe modificata la disciplina delle aste;

con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, la transizione verso l'Agenda 2030 è una importantissima occasione di *business* per le imprese, in ragione di un fatturato globale che si aggira intorno ai 144 miliardi di euro e un indotto di impiego di oltre un milione di persone in Europa. Occorre pertanto creare una filiera all'interno dell'Unione europea che punti sulla qualità delle energie rinnovabili prodotte e non soltanto sui volumi di energia prodotta. Le valutazioni della Commissione europea prevedono una diminuzione di altri 60 miliardi di euro nell'importazione di energia, nel caso in cui verranno impiegate le fonti rinnovabili nel riscaldamento, nel raffrescamento e nei trasporti. La *leadership* mondiale nel settore delle energie rinnovabili rappresenta il percorso che l'Unione europea deve perseguire continuando gli sforzi nella ricerca opportunamente finanziata, modificando le politiche sui fondi per lo sviluppo, attraverso un incremento dei finanziamenti per lo sviluppo sostenibile. Nel senso di finanziamenti orientati al pieno sostegno della sostenibilità vanno anche i recenti rapporti – si veda, di recente, il rapporto *Financing the future* elaborato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'*Unep-UN Environment* – che evidenziano l'opportunità strategica di orientare il sistema finanziario al fine di sostenere la transizione verso modelli di sviluppo a bassa intensità di carbonio, che rafforzino l'azione di contrasto al cambiamento climatico, emergendo in via crescente l'esigenza di dissociare la crescita economica dall'impatto ambientale (cosiddetto *decoupling*);

con riferimento all'efficienza energetica, si osserva che l'incentivazione per il raggiungimento di maggiori livelli negli edifici di ogni tipologia e utilizzo – compresi quelli commerciali, industriali e i condomini – deve prevedere piani di lungo periodo, almeno triennali, a cui si aggiungono anche le massime riduzioni possibili degli oneri amministrativi. Particolare attenzione deve avere lo sviluppo degli abbattimenti di edifici con ricostruzione a energia passiva o in classe «A» e le nuove costruzioni aventi le medesime caratteristiche. Il *target* del 30 per cento di recupero della efficienza energetica andrebbe nuovamente innalzato – rispetto al livello originariamente previsto del 27 per cento, poi adeguato al 30 per cento – al 40 per cento. Tale opzione andrebbe introdotta congiuntamente ad una rimodulazione dell'incremento dell'1,5 per cento in efficienza energetica, in considerazione della diversa situazione di partenza di ciascuno Stato membro. Le rinnovabili per autoconsumo potrebbero utilmente godere anche dei benefici fiscali derivanti dall'efficienza energetica e, nella valutazione di eco-compatibilità ambientale, dovrebbero essere valutati i benefici della piantumazione di alberature per la cattura di CO₂, soprattutto in ambito urbano. Per quanto attiene alla mobilità, che contribuisce per circa un terzo delle emissioni, già ora si ha una riduzione del 70 per cento delle emissioni con il trasporto elettrico ed è possibile arrivare fino al 98 per cento di abbattimento, con lo sviluppo delle migliori tecnologie. Molto può fare, in tal senso, anche il gas liquido e il gas da

biometano per autotrazione e il maggiore sviluppo del trasporto su ferro sia per le merci che per le persone. In Italia, vi è una tra le cinque aree maggiormente inquinate del Mondo, la Pianura Padana, con una forte concentrazione di traffico, emissioni industriali e fitta urbanizzazione e penalizzanti condizioni orografiche. Politiche specifiche devono essere mirate a risolvere le situazioni più a rischio, prevedendo anche maggiori limitazioni alle emissioni e specifici vincoli all'insediamento di industrie ad alta emissione, incentivando opportunamente la realizzazione di appositi interventi per il recupero di efficienza energetica e per la realizzazione di impianti di energie rinnovabili, con particolare attenzione agli impatti anche in termini di qualità dell'aria. A tal fine, un significativo contributo viene fornito dalla raccolta delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti industriali, di recente integrate anche nei documenti di riferimento dalla Commissione europea (BREF), valorizzando modelli di produzione che contemperino il contenimento delle emissioni nel rispetto dei vincoli di qualità ambientale, di una produzione più sostenibile e dell'efficienza energetica. Inoltre, un'importante risorsa per il miglioramento è rappresentata dai cosiddetti biocarburanti – in particolare da quelli di nuova generazione, con ridotto impatto – oggetto di recente regolamentazione proprio in recepimento della normativa europea, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 257 del 2016, in attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

con riferimento al tema della energia sicura e della solidarietà energetica, occorre sviluppare ai massimi livelli possibili le reti intelligenti, privilegiando le grandi direttrici energetiche tra gli Stati dell'Unione, in modo da rendere il sistema europeo delle fonti rinnovabili sempre più sostenibile e compatibile con le necessità di ogni area geografica. In tal senso, occorre promuovere lo sviluppo delle grandi direttrici volto al progressivo ampliamento dell'uso delle fonti rinnovabili. Andrebbe infine garantito il buon esito dei fondi destinati ai Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai quali va garantita la collaborazione attesa per la loro crescita economica sostenibile;

in ordine ai sistemi di registri ed inventari previsti, si ritiene utile tenere presente i meccanismi già adottati, a livello internazionale, nell'ambito del coordinamento operato dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – UNFCCC, facendo salve le esigenze di armonizzazione dei sistemi, anche tenuto conto della necessità di contenimento degli oneri burocratici;

inoltre, con specifico riferimento agli strumenti della nuova *governance*, si osserva quanto segue:

nel quadro dei nuovi strumenti di *governance* appare rispondere ad obiettivi di semplificazione procedurale la previsione dell'elaborazione dei Piani integrati per l'energia e il clima, in un sistema nel quale i piani nazionali integrati sostituiranno e ingloberanno i diversi piani settoriali elaborati attualmente dagli Stati membri in base alla legislazione vigente. In

tale contesto, la previsione, nell'ambito di tale procedura, di margini di flessibilità per gli Stati membri, al fine di tenere in considerazione le rispettive specificità, appare altresì rispondere ad esigenze di funzionamento del sistema della nuova *governance* semplificata. In tal senso, appare altresì centrale il tema del rafforzamento della cooperazione regionale, anche in linea con la Strategia dell'Unione dell'energia del 2015, per perseguire in modo efficace gli obiettivi della sicurezza energetica in tutta l'Unione;

in particolare, si condivide inoltre la scelta di delineare un sistema di pianificazione volto a garantire stabilità regolatoria e certezza di investimenti. A tal fine, in linea con i contenuti della proposta, si osserva che occorre in via prioritaria prevedere sistemi trasparenti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione, facilitando il confronto anche nella fase di elaborazione degli strumenti e facilitando l'adozione di sistemi condivisi per l'aggregazione dei dati, oltreché la tempestiva conoscibilità dei dati stessi tra i Paesi dell'area UE. Particolare attenzione, anche ai fini della definizione dei modelli redazionali degli strumenti, secondo quanto contenuto nell'allegato I, assume quindi la previsione di strumenti chiaramente applicabili da parte degli Stati membri nella puntuale descrizione delle politiche che si intendono adottare, oltreché delle misure vigenti per il conseguimento degli obiettivi del piano; la descrizione appare opportuno che permetta, infatti, di focalizzare, con particolare riguardo: la procedura utilizzata nella redazione; le politiche previste; gli impatti attesi dalle stesse, rispetto alla descrizione del quadro allo stato attuale delle cinque dimensioni;

posto che già entro il 1° gennaio 2018 gli Stati membri dovranno elaborare le rispettive bozze dei piani energetici da inviare alla Commissione europea, che potrà fornire raccomandazioni sul livello di ambizione degli obiettivi nazionali e su specifiche politiche e misure incluse nel piano, si evidenzia che si rende necessario implementare sin da ora gli strumenti considerati efficaci in termini di valutazione dei risultati delle politiche e delle misure, al fine di consentire agli Stati membri di operare al meglio le proprie opzioni regolatorie;

in particolare, con riferimento al tema del monitoraggio, occorre focalizzare in via puntuale gli strumenti utilizzabili per l'attività di misurazione da parte della Commissione europea, altresì prevedendo quadri temporali chiaramente definiti e certi per le raccomandazioni da parte della Commissione stessa agli Stati membri. A tale riguardo, considerato che, in base alla proposta di *governance*, la Commissione europea valuterà entro il 31 ottobre 2021, e successivamente ogni due anni – sulla base delle relazione intermedie biennali – i progressi compiuti a livello dell'UE per realizzare gli obiettivi dell'Unione dell'energia, ivi compresi quelli relativi al settore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, nonché i progressi degli Stati membri per realizzare gli obiettivi dei propri piani nazionali integrati e le ripercussioni del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, occorre tempestivamente chiarire il quadro dei criteri del monitoraggio, che ha ad oggetto un'ampia sfera di politiche. Ciò anche

tenuto conto che, entro la medesima data, e successivamente ogni anno, la Commissione valuterà altresì i progressi compiuti dall'Unione europea e dagli Stati membri per realizzare gli impegni fissati a livello internazionale, tra cui quelli dell'Accordo di Parigi;

infine, in materia di raccomandazioni che potranno essere formulate dalla Commissione agli Stati, nonché con riferimento alle possibili misure che la Commissione stessa potrà adottare a livello unionale, anche richiedendo interventi appositi da parte degli Stati membri, si considera centrale quanto previsto in materia di *governance* con particolare riguardo all'energia rinnovabile, ove le misure possono prevedere anche contributi finanziari da parte degli Stati membri verso una piattaforma di finanziamento gestita dalla Commissione europea da utilizzare per contribuire a progetti sull'energia rinnovabile in tutta l'Unione. Analoghe considerazioni valgono in merito alle misure supplementari della Commissione europea volte al miglioramento dell'efficienza di prodotti, edifici e trasporti.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FISSORE)

15 marzo 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta rientra nel pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei», presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, nell'ambito del progetto politico relativo all'Unione dell'energia. Il pacchetto si compone di una comunicazione e di otto proposte legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia;

considerato che la proposta prevede di riunire in un unico quadro normativo le disposizioni sugli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima per il periodo successivo al 2020 e prevede l'istituzione di un meccanismo di *governance* dell'Unione dell'energia, relativamente alle cinque dimensioni in cui si articola l'Unione europea dell'energia, ovvero: sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; efficienza energetica; processo di decarbonizzazione; ricerca, innovazione e competitività;

considerato in particolare che:

il capo 1 definisce il campo di applicazione e l'oggetto della proposta e reca l'elenco delle definizioni dei termini utilizzati;

il capo 2 istituisce il Piano nazionale integrato in materia di energia e clima che deve essere adottato da ciascuno Stato membro entro il 1° gennaio 2019, per il periodo dal 2021 al 2030, e successivamente con cadenza decennale, sulla base del modello vincolante contenuto nell'allegato I, e in seguito a un processo di consultazione con la Commissione europea e gli altri Stati membri;

il capo 3 istituisce la Strategia per le basse emissioni a lungo termine che deve essere adottata dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2019, con una prospettiva di 50 anni, per la transizione verso una società economica a basse emissioni di carbonio, in linea con l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi;

il capo 4 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di produrre relazioni biennali sullo stato di avanzamento nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a partire dal 2021, nell'ambito delle

cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Al fine di facilitare la comunicazione e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e la trasmissione delle predette relazioni alla Commissione europea, la proposta prevede l'istituzione di un'apposita piattaforma di comunicazione elettronica;

il capo 5 stabilisce le attività di monitoraggio e valutazione, da parte della Commissione, sui progressi compiuti dagli Stati membri in relazione agli obiettivi fissati nei rispettivi Piani nazionali, e stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenti una relazione sullo stato dell'Unione dell'energia. Inoltre, qualora la valutazione dei progressi compiuti indichi che gli obiettivi dell'UE per il 2030 in materia di energia e clima non saranno raggiunti, la Commissione deve intervenire a livello dell'Unione o richiedere interventi da parte degli Stati membri volti a ridurre o a colmare gli scarti in termini di realizzazioni potenziali. Nell'ambito di tali interventi, l'articolo 27 prevede che, nel settore dell'energia rinnovabile, può essere previsto anche il versamento, da parte degli Stati membri, di un contributo finanziario a una piattaforma europea di finanziamento istituita per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti dalla Commissione europea. L'istituzione e il funzionamento della piattaforma saranno definiti mediante atti delegati della Commissione europea;

il capo 6 stabilisce che, entro il 1° gennaio 2021, gli Stati membri istituiscano i sistemi nazionali d'inventario, per stimare le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica e le capacità di assorbimento mediante pozzi;

il capo 7 stabilisce i meccanismi e i principi di cooperazione fra gli Stati membri e l'Unione e definisce il ruolo dell'EEA (Agenzia europea dell'ambiente) nel fornire sostegno alla Commissione nelle attività di monitoraggio e comunicazione;

il capo 8 stabilisce le disposizioni necessarie per il conferimento di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati;

il capo 9 istituisce un comitato dell'Unione dell'energia, composto da rappresentanti degli Stati membri, ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, e stabilisce disposizioni per il riesame del regolamento nel 2026, nonché le abrogazioni e modifiche di altri atti dell'UE, e disposizioni sulle misure transitorie e l'entrata in vigore;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia, tra cui quelli di garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di contribuire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche europee in materia di energia e clima, attraverso l'istituzione di una *governance* dell'Unione dell'energia, che riunisca in un unico strumento legislativo gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio per il periodo successivo al 2020, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto per conseguire i predetti obiettivi si ritiene adeguata la scelta dello strumento legislativo obbligatorio per tutti gli Stati membri. D'altra parte, gli obblighi non sembrano creare oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi prefissati. Anche il potere di delega conferito alla Commissione europea non sembra vertere su elementi essenziali dell'atto legislativo.

Si segnala, tuttavia, che in relazione alle possibili misure supplementari da adottare nel caso in cui si preveda di non raggiungere l'obiettivo europeo nel settore dell'energia rinnovabile, alla Commissione europea è conferito il potere di disciplinare l'istituzione e il funzionamento della piattaforma europea di investimenti, dedicata a colmare i divari emergenti, a cui gli Stati membri sono obbligati a contribuire. Si ritiene, al riguardo, opportuno che l'atto legislativo determini almeno i criteri da utilizzare per la determinazione delle quote nazionali di contribuzione.

Infine, si segnala l'opportunità di ricondurre al Piano nazionale integrato in materia di energia e clima anche altri adempimenti previsti dalla normativa europea nel settore dell'energia, come per esempio la relazione biennale sulle infrastrutture energetiche (comprese le rinnovabili), di cui al regolamento (UE) n. 256/2014.

